



CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA
Città Metropolitana di Bari

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 11/03/2026



CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA

Città Metropolitana di Bari

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Finalità	4
Art. 2 – Funzioni di polizia urbana ed accertamento delle violazioni	4
TITOLO II: TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E DEL VIVERE COMUNE	5
Art. 3 – Incolumità pubblica	5
Art. 4 – Comportamenti contrari al decoro urbano	5
Art. 5 – Misure a tutela del decoro urbano di particolari luoghi	6
Art. 6 – Interventi di contrasto al commercio abusivo	7
Art. 7 – Prevenzione dell’insorgenza di fenomeni criminosi	8
Art. 8 – Aree dismesse ed immobili oggetto di occupazioni abusive	8
Art. 9 – Limitazione alla vendita e contrasto del consumo di bevande alcoliche	9
Art. 10 – Bevande in contenitori di vetro e lattine	9
Art. 11 – Accattonaggio	10
Art. 12 – Nomadismo e bivacco	11
Art. 13 – Mestieri girovaghi	12
TITOLO III: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA	12
Art. 14 – Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata	12
Art. 15 – Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo	13
Art. 16 – Rumori e schiamazzi per le strade e nelle aree pubbliche	14
Art. 17 – Abitazioni private	14
TITOVULO IV: DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO	15
Art. 18 – Atti vietati su suolo pubblico	15
Art. 19 – Occupazione per comizi e raccolte firme	17
TITOLO V: TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTALE	18
Art. 20 – Pulizia del suolo e decoro del centro abitato	18
Art. 21 – Recinzione, manutenzione e decoro di terreni e fabbricati	19
Art. 22 – Velocipedi	19
Art. 23 – Disposizioni particolari di salvaguardia del verde	20
Art. 24 – Disposizioni sul verde privato	20
Art. 25 – Corsi d’acqua, fontane e piloni	21
Art. 26 – Sgombero della neve	21
Art. 27 – Operazione di manutenzione svolte all’aperto	21
Art. 28 – Accensioni	22
Art. 29 – Depositi esterni	22
TITOLO VI: CUSTODIA, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI	23
Art. 30 – Custodia e tutela degli animali	23
Art. 31 – Conduzione e custodia di cani ed altri animali	23



CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA

Città Metropolitana di Bari

TITOLO VII: ATTIVITÀ DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	24
Art. 32 – Conduzione esercizi pubblici e commerciali	24
TITOLO VIII: VARIE	25
Art. 33 – Targa dell'amministratore di condominio	25
Art. 34 – Raccolte di materiale e vendite di beneficenza	25
Art. 35 – Divieto di campeggio e di sosta in aree non attrezzate	26
Art. 36 – Cortei, cerimonie e processioni	26
Art. 37 – Cortei funebri	26
Art. 38 – Artifici pirotecnici	27
Art. 39 – Contrassegni del Comune	27
TITOLO IX: SANZIONI	28
Art. 41 – Determinazione delle sanzioni amministrative	28
Art. 42 – Sanzioni accessorie, misure cautelari ed esecutorietà dei provvedimenti	28
Art. 43 – Pagamento immediato	29
Art. 44 – Risarcimento danni	29
TITOLO X: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	29
Art. 45 – Abrogazioni	29



CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA

Città Metropolitana di Bari

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le normative di legge vigenti, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità degli spazi e dei beni pubblici, tutelando la qualità dell'ambiente e della vita, e in particolar modo i soggetti deboli, gli anziani, i bambini, le persone con disabilità e i soggetti comunque svantaggiati.
2. Il presente Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al precedente comma, integra od annulla eventuali disposizioni regolamentari generali o specifiche vigenti qualora in contrasto ed alle quali rinvia, ove non diversamente disposto.
3. Il Regolamento è efficace nel territorio comunale, in tutti gli spazi ed aree pubbliche, in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio o a qualsiasi titolo aperte al pubblico, salvo diverse disposizioni.
4. Qualora uno stesso fatto, vietato dal presente regolamento, sia previsto anche da una disposizione penale, si applicano le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento, solo quando non sia applicabile la disposizione penale.
5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 Funzioni di polizia urbana ed accertamento delle violazioni

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D.L.gs. n. 112/98.
2. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale, nonché agli ufficiali ed agli agenti con compiti di Polizia Giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modificazioni.
3. Il Sindaco, secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo Polizia Locale o a dipendenti di società le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.



CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA

Città Metropolitana di Bari

TITOLO II TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA E DEL VIVERE COMUNE

Art. 3 Incolunità pubblica

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività o la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.
2. A tutela della incolumità pubblica è vietato:
 - a) porre su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporgenza, verso la pubblica via o aree aperte al pubblico, verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsivoglia oggetto mobile che non sia adeguatamente assicurato in modo da evitare ogni pericolo di caduta;
 - b) esporre fuori dai negozi e pubblici esercizi oggetti taglienti o con punte o oggetti che comunque possano costituire un pericolo per l'incolumità dei passanti;
 - c) tenere le ringhiere e le reti di cinta delle proprietà private in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose verso i passanti;
 - d) salire, sostare, camminare e collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, spallette di corsi d'acqua, o in ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria e l'altrui incolumità.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Art. 4 Comportamenti contrari al decoro urbano

1. È vietato tenere comportamenti contrari al decoro urbano che creano offesa alla pubblica decenza o molestia quali, a titolo esemplificativo, effettuare schiamazzi o orinare in luoghi di pubblico passaggio, ovvero tutti quei comportamenti che in genere determinano un utilizzo improprio delle aree pubbliche o di uso pubblico o turbativa al libero utilizzo degli spazi. Eventuali manifesti o impianti pubblicitari, per quanto rappresentato, non dovranno essere di pregiudizio per la sicurezza della circolazione stradale o lesivi della dignità della persona o comunque ritenuti oltraggiosi per il comune senso del pudore.



CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA

Città Metropolitana di Bari

2. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Art. 5

Misure a tutela del decoro urbano di particolari luoghi

1. Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti dal D.L. n. 14/2017 convertito con L. n. 48/2017, a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità ad aree ed infrastrutture comunali, si individuano le seguenti aree urbane:
 - a) Strade, portici, marciapiedi e piazze ricomprese nel perimetro del locale centro storico, e non, e aree limitrofe, così individuate: Piazza Benedetto XIII; Piazza Notar Domenico; Piazza Plebiscito; Piazza della Repubblica; Larghetto Vito D'Agostino; Piazza Buozzi; Piazza Scacchi; Piazza Pellicciari; Villa Comunale; Via Matteotti; Via Borgo; Via Fighera; Via Cassese; Via Vittorio Veneto; Via Museo; Via D. Cristiani; Via Santa Maria La Nova; Via Santa Sofia; Larghetto San Francesco; Via Abbraccio D'Ales; Via Calderoni; Via Santa Lucia; Via Giudice Montea; Via Cavato San Marco; Via Fontana la Stella/Ponte Acquedotto; Via San Nicola; Via Calata Grotte San Michele; Via Fondovito; Via Marconi; Via Calata San Giovanni Battista; Pianoro Madonna della Stella; Via San Vito Vecchio; Via Leopardi; Chiostro San Sebastiano;
 - b) Stazioni ferroviarie, nel raggio di 100 metri, e fermate degli autobus;
 - c) Scuole, strutture sanitarie, plessi scolastici e centri culturali, entro 100 metri dagli ingressi;
 - d) Parchi e giardini pubblici comunali o aperti al pubblico, di seguito indicati: Pineta Comunale Parco Robinson (Via Lettieri, Via Maiorana, Via Dante Alighieri, Via Meninni); Parco Bimbi Zona PIP (Piazza Mastro Fighera, Via Einaudi, Via Mattei, Via Sette, Via Fermi, Via Fleming, Via Archimede e vie limitrofe); Giardini Piazza Cavour; Area verde Via Genova/Via Venezia/Via Padova); Piazza Immacolata; Piazzale Scuola Soranno; Piazzale Via Alfieri; Largo Cappuccini; Larghetto Via Casale; Area attrezzata Via Damiani; Parco Grottesolagne;
 - e) Aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, di seguito indicate: Via Spinazzola; Via Fazzatoia; C.so G. Di Vittorio area Villa Margherita; Castello Svevo; Piazzale Fiera San Giorgio; Area attrezzata Via Pozzo Pateo;
2. Chiunque ponga in essere condotte che impediscono la libera accessibilità o fruizione delle citate aree (*con stazionamenti illeciti, occupazioni abusive di spazi, accattonaggio aggressivo, commercio abusivo, atti di vandalismo, ubriachezza molesta e disturbo della*



CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA

Città Metropolitana di Bari

quiete pubblica), fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per le condotte eventualmente accertate, è soggetto alle sanzioni amministrative ed alla misura dell'allontanamento secondo le modalità e procedure previste dalla normativa vigente in materia di Sicurezza Urbana.

3. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300 e delle sanzioni amministrative accessorie, le violazioni di cui sopra comportano, per chi abbia accertato la violazione, l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, del D.L. n° 14/2017, come convertito dalla L. n°48/2017. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può ritornare nell'area oggetto della violazione a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'Art. 9, comma 1 del D.L. n° 14/2017, come convertito dalla L. n°48/2017, aumentata del doppio (da € 200 a € 600) il personale che ha accertato la violazione trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'articolo 10 comma 2, del D.L. n°14/2017, come convertito dalla L. n°48/2017. La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 (ubriachezza manifesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice penale, nonché dall'articolo 27 della L.R. 6/2010 (commercio abusivo) e dall'articolo 7 (parcheggiatori abusivi), comma 15-bis Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando la violazione sia stata accertata in una delle aree sopra elencate.

Art. 6

Interventi di contrasto al commercio abusivo

1. Al fine di contrastare il commercio abusivo su area pubblica in contesti particolarmente critici dal punto di vista della sicurezza urbana, è vietato dare qualunque emolumento a qualsiasi titolo a coloro che svolgono attività commerciale non autorizzata sul territorio o che richiedono compensi per attività di parcheggiatore abusivo su aree pubbliche a sosta libera o regolamentata da disco orari o da parcometro.
2. Parimenti è vietato fornire merce e materiali a venditori abusivi da parte di operatori commerciali in sede fissa o su aree pubbliche.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689. Inoltre si applica la sanzione amministrativa accessoria del sequestro del materiale e/o della merce posta in vendita abusivamente.
4. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il



CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA

Città Metropolitana di Bari

responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni. In caso di recidiva potrà essere disposta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 7

Prevenzione dell'insorgenza di fenomeni criminosi

1. Il Comune attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione e il gioco d'azzardo clandestino. Al riguardo, il Comune favorisce i processi di assistenza e integrazione dei soggetti vittime di tali fenomeni.
2. È vietato, anche a bordo di veicoli, fermarsi e domandare o concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano la prostituzione su strada, ovvero con soggetti che per l'atteggiamento, ovvero le modalità di comportamento, manifestano di esercitare tale attività.
3. Sulle strade, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico dell'intero territorio comunale, è vietato assumere comportamenti che, finalizzati ad esercitare la prostituzione, risultano pericolosi per la circolazione stradale in quanto idonei e finalizzati a distrarre i conducenti dei veicoli, fermare o rallentare gli stessi; è altresì vietato assumere comportamenti che, per le medesime finalità, turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici e la fruizione cui sono destinati.
4. Fermo restando quanto previsto dalle norme di leggi vigenti, con particolare riferimento a luoghi frequentati da minori e anziani, è vietato assumere, recando turbamento, spavento o fastidio ad altre persone, sostanze stupefacenti in aree pubbliche o luoghi comunque visibili al pubblico.
5. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Art. 8

Aree dismesse ed immobili oggetto di occupazioni abusive

1. Salvo situazioni contingibili e urgenti, che potranno essere oggetto di provvedimenti specifici, i proprietari e/o conduttori legittimi di immobili/aree dismesse che versano in stato di abbandono e/o oggetto di occupazione abusiva sono tenuti:
 - a) alla realizzazione di opere idonee ad evitare accessi non autorizzati nella proprietà;
 - b) al ripristino delle condizioni di pulizia e decoro dell'area;
 - c) all'attivazione di idonea sorveglianza dell'immobile;



CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA

Città Metropolitana di Bari

- d) alla messa in sicurezza dell'immobile, e di sue pertinenze (come pozzi), attraverso idonei interventi statici e di ripristino;
2. L'idoneità delle operazioni svolte in ottemperanza ai suindicati punti a) e d) dovrà essere asseverata da tecnico abilitato.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Art. 9

Limitazioni alla vendita e contrasto del consumo di bevande alcoliche

1. È fatto divieto di acquisto, di detenzione, di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione da parte di minori. Tali divieti si estendono, nel suindicato contesto, anche a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.
2. Nelle circostanze di cui al punto precedente è fatto altresì divieto a chiunque e a qualsiasi titolo cedere, anche gratuitamente, a minori, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Se la violazione è commessa da minorenni è considerato responsabile l'esercente la responsabilità genitoriale, così come prescritto dalla legge 689/81, cui andrà notificato il verbale di violazione amministrativa.
3. I gestori dei pubblici esercizi o esercizi commerciali, di associazioni, circoli privati, club, etc. e loro addetti che somministrano, cedono a qualsiasi titolo o vendono alcolici a minori saranno perseguiti a norma delle leggi vigenti e secondo le casistiche ivi disciplinate.
4. I gestori dei pubblici esercizi o di esercizi commerciali sono tenuti a raccogliere, al termine dell'attività giornaliera, e/o notturna, eventuali contenitori e/o rifiuti e residui di cibi e bevande abbandonati dagli avventori in prossimità del loro esercizio.
5. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Art. 10

Bevande in contenitori di vetro e lattine

1. Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo, dalle ore 23,00 alle ore 07,00 del giorno successivo è fatto divieto a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food la vendita o la cessione a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, di bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglia e



CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA

Città Metropolitana di Bari

contenitori di vetro o in lattina.

2. Negli orari di vigenza del presente divieto, e fatta salva l'introduzione di altri divieti e prescrizioni, resta altresì consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con somministrazione non assistita (*Per attività di somministrazione di alimenti e bevande non assistita si intende una somministrazione dove non viene effettuato il servizio ai tavoli*; a puro titolo esemplificativo pizzerie da asporto, friggitorie, kebab) l'uso di vetro e lattine per la sola somministrazione di bevande esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine.
3. Salvo violazioni di altre norme legislative e regolamentari, le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.
4. Inoltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, in applicazione dell'art. 13 della Legge 689/1981 e s.m.i., consegue il sequestro amministrativo del bene oggetto della violazione.
5. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni con Ordinanza Dirigenziale adottata dalla Direzione competente in materia. In caso di recidiva potrà essere disposta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 11

Accattonaggio

1. È vietato raccogliere questue ed elemosine in modalità tale da causare disturbo ai passanti o pregiudizio per la propria o altrui incolumità o creando intralcio alla circolazione veicolare.
2. È altresì vietato esibire, durante la pratica dell'accattonaggio, falsi invalidi, bambini, animali di qualsiasi specie ed età.
3. Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dagli organi competenti dovrà essere tempestivamente segnalata ai Servizi Sociali del Comune.
4. Gli Ufficiali/Agenti di Polizia Giudiziaria effettueranno il sequestro per la successiva confisca delle somme di denaro che costituiscono il prodotto della violazione del divieto di cui al presente articolo (Artt. 13 e 20 Legge 689/1981).
5. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.



CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA

Città Metropolitana di Bari

Art. 12

Nomadismo e bivacco

1. In tutte le aree pubbliche e/o private ad uso pubblico di Gravina in Puglia, è istituito il divieto di insediamento abitativo precario o bivacco temporaneo, salvo specifica autorizzazione.
2. È fatto obbligo ai proprietari di aree verdi di vigilare sul rispetto delle predette prescrizioni, denunciando e segnalando tali fenomeni alle Forze dell'Ordine Statali o locali entro tre giorni dall'inizio dell'occupazione stessa.
3. I proprietari di aree interessate dagli insediamenti oggetto del presente articolo, dovranno porre in essere ogni intervento idoneo ad impedire ulteriori occupazioni, secondo le prescrizioni dettate dagli Uffici Comunali competenti.
4. La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia potranno intervenire, anche d'ufficio, allo sgombero dei terreni da persone o cose ivi insediate da oltre tre giorni in modo abusivo e all'attivazione delle procedure necessarie al ripristino delle condizioni di salubrità e sicurezza delle aree. I costi delle suddette operazioni saranno posti a carico dei proprietari delle aree interessate che non hanno adempiuto a quanto previsto dal punto 2.
5. Gli oggetti e le cose ritrovate nell'ambito delle operazioni di cui sopra, non di uso strettamente personale e non riconducibili nell'immediato ad alcun legittimo proprietario, saranno rimosse ed avviate ai centri di raccolta rifiuti.
6. Le cose utilizzate o comunque destinate a favorire l'insediamento abusivo non costituenti rifiuto, il cui legittimo possesso viene rivendicato in giornata, verranno trattate in custodia temporanea e restituite al proprietario/possessore, previo pagamento delle spese di rimozione e deposito.
7. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, oltre all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 13

Mestieri girovaghi

1. È vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "lavavetri".
2. È vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio abusivo del mestiere girovago di "distributore ambulante di fiori od altri beni", ovvero di attività dirette alla raccolta di denaro



CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA

Città Metropolitana di Bari

in cambio di beni (fiori, gadgets ecc...), se non per raccolte fondi attivate da associazioni senza scopo di lucro, in occasioni di particolari ricorrenze e su autorizzazioni dell'Ente Comunale.

3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante, artista di strada e simili è consentito, previa autorizzazione nelle aree pedonali pubbliche per il tempo strettamente necessario all'esibizione e qualora avvenga senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale. Tale attività è però vietata:
 - a) nei pressi delle scuole durante lo svolgimento delle lezioni;
 - b) nelle immediate vicinanze di chiese e strutture pubbliche, ove possano costituire disturbo per altrui attività.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

TITOLO III

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 14

Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.
2. Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali disciplinanti le attività rumorose temporanee, chiunque eserciti una attività, un'arte, un mestiere o un'industria deve usare ogni accorgimento per evitare di disturbare, nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, la pubblica quiete e la tranquillità di persone, anche singole, in relazione al giorno, all'ora e al luogo in cui il disturbo è cagionato e tenuto conto del riposo dei bambini e degli anziani e delle persone malate e svantaggiate.
3. Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo è particolarmente tutelata la fascia oraria compresa tra le ore 19.00 e le ore 7.00 dei giorni feriali e tra le ore 19.00 dei giorni feriali e le ore 10.00 dei giorni festivi.
4. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.
4. Inoltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, in applicazione dell'art. 13 della Legge



CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA

Città Metropolitana di Bari

689/1981 e s.m.i., consegue il sequestro amministrativo del bene oggetto della violazione.

Art. 15

Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

1. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e di pubblico trattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili e i gestori di circoli privati, club e/o associazioni, i titolari di sale pubbliche per bigliardi od altri giochi leciti, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni, musica e rumori molesti di essere uditi all'esterno dei locali tra le ore 24.00 e le ore 7.00 e che, in tale fascia oraria, vengano adottate tutte le misure necessarie a impedire dette emissioni. La disposizione trova applicazione anche laddove l'attività venga esercitata in luoghi aperti, quali dehors, cortili, strade, piazze etc. Sono fatte salve le specifiche deroghe ed autorizzazioni per la diffusione di musica fuori dai locali, in occasione di particolari festività e/o eventi di interessi della collettività/cittadinanza.
2. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di adottare idonee misure affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone tra le ore 24.00 e le ore 7.00.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.
4. L'amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente chiudere i locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o compensi di sorta.
5. Il provvedimento di sospensione, adottato dalla Direzione competente in materia a ricevere il rapporto, è disposto nei casi previsti dal presente regolamento quando lo stesso soggetto incorra nella stessa violazione nell'arco di 12 mesi, anche se il trasgressore ha provveduto al pagamento in misura ridotta. La sospensione dell'attività è disposta secondo la seguente modalità:
 - a. - giorni 5 (cinque) per la prima reiterazione;
 - b. - giorni 10 (dieci) per la seconda reiterazione;
 - c. - giorni 15 (quindici) per ogni ulteriore reiterazione.
6. Qualora espressamente previsto nel provvedimento di sospensione o revoca la Polizia Locale applicherà appositi sigilli ai locali ove venivano esercitate le attività il cui titolo autorizzatorio sia stato sospeso o revocato.



CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA

Città Metropolitana di Bari

Art. 16

Rumori e schiamazzi per le strade e nelle aree pubbliche

1. Le licenze e le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti temporanei in aree pubbliche o aperte al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
2. Nelle strade e nelle aree pubbliche, è vietato recare disturbo ai sensi dell'art. 14 con rumori e schiamazzi, strumenti musicali, casse con tecnologia "Bluetooth" o altri mezzi di diffusione acustica. È vietato, inoltre, effettuare giochi (ad esempio: giocare a calcio o con la palla in aree pubbliche, piazze, parchi e zone del centro storico), se non preventivamente autorizzati da parte dell'Ente Comunale in occasione di manifestazioni.
3. È vietato condurre persone (singoli o gruppi) illustrando la città per qualsiasi scopo (turistico, didattico, etc...) con strumenti atti all'amplificazione della voce.
4. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.
5. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689. Inoltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, in applicazione dell'art. 13 della Legge 689/1981 e s.m.i., consegue il sequestro amministrativo del bene oggetto della violazione.

Art. 17

Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso l'esterno, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico, che producono rumore o vibrazioni recanti disturbo fuori dall'abitazione, non possono farsi funzionare prima delle ore 7.00 e dopo le ore 19.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume in modo da non molestare o disturbare i vicini.
3. Nei fabbricati di civile abitazione l'esecuzione di lavori di piccola manutenzione dei locali, nonché di piccole riparazioni e simili, che producono rumore o vibrazione recanti disturbo, è consentita tra le ore 7.00 e le ore 12.00 e tra le ore 15.00 e le ore 19.00 nei giorni feriali, e tra le ore 10.00 e le ore 13.00 dei giorni festivi. Gli esecutori dei lavori sono comunque tenuti ad adottare cautele e accorgimenti per contenere il disturbo.
4. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma



CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA

Città Metropolitana di Bari

- 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 30 minuti complessivi. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
5. Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali tra le ore 12.00 e le ore 15.00 e tra le ore 21.00 e le ore 9.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
6. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

TITOLO IV DISCIPLINA DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 18 Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:
- a) consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno delle aree verdi cittadine ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, con esclusione delle pertinenze annesse a pubblici esercizi di somministrazione autorizzati, nonché nelle aree appositamente attrezzate. I trasgressori di cui al presente comma, sono tenuti ad asportare eventuali rifiuti abbandonati sul territorio.
 - b) lavare, riparare, depositare o ammassare veicoli o parti di essi sul suolo pubblico;
 - c) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili;
 - d) lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
 - e) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie d'ingresso;



CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA

Città Metropolitana di Bari

- f) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- g) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
- h) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
- i) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico, le attrezzature o gli impianti installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti da soggetti a ciò autorizzati;
- j) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio d'arredi e attrezzature pubbliche (panchine, fontane, giochi, segnaletica stradale, cartelli d'indicazione, altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità, vasche d'acqua, servizi igienici) in particolare, costituisce uso improprio il sedersi sullo schienale delle panchine posando i piedi sulla seduta;
- k) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici, sdraiarsi sulle strade, piazze, androni, sulle soglie delle case o sotto i portici;
- l) collocare, affiggere o appendere avvisi o manifesti su beni pubblici e, ove non autorizzati, sulle altrui proprietà;
- m) utilizzare gli impianti e/o le attrezzature ludiche destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato i 12 anni di età;
- n) scaricare e/o gettare piccoli rifiuti nei corsi d'acqua o nelle fontane o nelle vasche pubbliche;
- o) gettare a terra rifiuti, gomme da masticare, mozziconi di sigarette e altro materiale;
- p) introdurre cani o animali da compagnia in aree opportunamente realizzate per il gioco dei bambini;
- q) gettare oggetti accesi nonché sparare mortaretti o simili pur se di libera vendita;
- r) ammassare ai lati e/o nei tratti antistanti delle case oggetti di qualsiasi di natura, salvo che ciò avvenga in particolari situazioni ed a condizione che si venga preventivamente autorizzati, con obbligo di rimozione del materiale nel più breve tempo possibile. Non rientra nella fattispecie anzidetta il deposito nei giorni ed orari previsti, dei rifiuti da avviare allo smaltimento;
- s) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili sulla via pubblica o



CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA

Città Metropolitana di Bari

aperta al pubblico;

- t) bagnare con acqua il suolo pubblico o provocare stillicidio sul suolo pubblico per carenze di manutenzione delle gronde degli stabili o negligenza nella conduzione dell'immobile.
 - u) giocare a pallone in strada, piazze, parchi e aiuole per chi abbia superato i 10 anni di età.
 - v) esporre le pattumelle e i carrellati adibiti allo smaltimento dei rifiuti dopo le ore 21.00 del giorno antecedente a quello della raccolta, con ritiro degli stessi subito dopo le operazioni di svuotamento e comunque non oltre le ore 12.00.
2. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Art. 19

Occupazione per comizi e raccolte di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici richiesta per la raccolta di firme, petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per banchetti e comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione stradale veicolare e pedonale, senza pregiudizio per lo svolgimento di manifestazioni già in programmazione.
2. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno 7 giorni naturali consecutivi prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni e/o esigenze, può derogare il termine anzidetto.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

TITOLO V

TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTALE

Art. 20

Pulizia del suolo e decoro del centro abitato

1. L'obbligo di ripristinare le condizioni di pulizia preesistenti del suolo pubblico sussiste per



CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA

Città Metropolitana di Bari

chiunque lo imbratti o lo occupi a causa della propria attività, anche temporanea.

2. Salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi o aree private soggette a pubblico passaggio o comunque d'uso pubblico, nei cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
3. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.
4. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
5. I titolari di esercizi pubblici davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio contenitori adatti al contenimento dei rifiuti dei clienti e posacenere, provvedendo a travasarne il contenuto nel rispetto dei principi disciplinanti la raccolta differenziata.
6. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci di qualsiasi specie deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia del suolo pubblico.
7. È vietato introdurre nei cestini portarifiuti installati in città, rifiuti ed altri oggetti di dimensioni superiori a quelli del cestino medesimo in modo da pregiudicarne l'utilizzo da parte di altri utenti, nonché cose accese o incandescenti, nonché sacchetti di rifiuti urbani prodotti all'interno degli immobili.
8. È vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche od aperte al pubblico passaggio nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto dei balconi prospicienti le pubbliche vie.
9. È altresì vietato esporre dai balconi, finestre, recinzioni e parapetti striscioni, bandiere o elementi simili che possano offendere la pubblica decenza od essere lesivi del decoro urbano.
10. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve essere effettuata senza arrecare disturbo o pericolo per il pubblico transito.
11. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Art. 21

Recinzione, manutenzione e decoro di terreni e fabbricati



CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA

Città Metropolitana di Bari

1. Ogni terreno deve essere sempre tenuto in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità.
2. Le recinzioni private, di qualsiasi tipo o genere, prospicienti o aggettanti sulla via pubblica devono essere tenute in buono stato di manutenzione, tali comunque da evitare qualsiasi pericolo per i pedoni o veicoli che transitino nei pressi.
3. È vietato, salvo autorizzazioni, effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o sulle facciate degli edifici privati, muri, manufatti o infrastrutture prospicienti la pubblica via.
4. L'amministrazione comunale provvede alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto offensivo o comunque blasfeme o contrarie al pubblico decoro. Per gli edifici privati la copertura delle scritte è effettuata, a cura dei proprietari, dei gestori o di chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile; qualora si indugi nella copertura delle scritte, l'amministrazione comunale, previo avviso alla proprietà, può procedere alla copertura d'ufficio, concordando con essa le modalità dell'intervento e il relativo costo a carico della proprietà stessa.
5. I proprietari delle aree scoperte, presenti all'interno della città nonché di quelle immediatamente limitrofe al centro abitato, hanno l'obbligo di provvedere al periodico decespugliamento e sfalcio, nonché di tenerle libere da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, da immondizie e da rifiuti in genere, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, mantenendole pulite ed in perfetto ordine, al fine di evitare rischi per la salute e la sicurezza pubblica.
6. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Art. 22

Velocipedi

1. È consentita la sosta o il deposito di velocipedi, purché non recanti intralcio alla circolazione automobilistica o che non limitino la fruibilità dei marciapiedi pedonali. In caso contrario il veicolo potrà essere rimosso ad opera della Polizia Locale. Il velocipede potrà essere restituito all'avente titolo, previo pagamento delle spese di rimozione e custodia.
2. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Art. 23

Disposizioni particolari di salvaguardia del verde



CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA

Città Metropolitana di Bari

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, nei viali e comunque nelle aree pubbliche, è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione sia arbustiva che arborea, in qualsiasi modo;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna presente in parchi e giardini;
 - c) circolare e sostare con veicoli, ad eccezione degli addetti alla manutenzione, su prati, aiuole e simili;
 - d) calpestare le aiuole.
2. Senza preventiva autorizzazione, nei parchi e giardini pubblici, è vietato installare tavoli, panche o altre attrezzature, accendere fuochi o installare bracieri.
3. È vietato salire sugli alberi, appendervi od affiggervi o legarvi qualsiasi cosa, scuoterli, percuoterli o anche solo potenzialmente danneggiarli.
4. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell' Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Art. 24

Disposizioni sul verde privato

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, i proprietari, gli amministratori e i conduttori di aree verdi e giardini hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di siepi, piantagioni, fronde e rami prospicienti su aree pubbliche o aperte al pubblico, al fine di evitare ogni situazione di pericolo. È fatto obbligo ai soggetti citati di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.
2. I soggetti di cui al comma 1, hanno l'obbligo di mantenere in condizioni decorose e senza accumulo di rifiuti di qualsiasi genere, giardini e aree verdi prospicienti o visibili da strade e aree pubbliche.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell' Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Art. 25

Corsi d'acqua, fontane e piloni

1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati, nei corsi d'acqua, nelle fontane e piloni di proprietà comunale è vietato:
 - a) fare il bagno;
 - b) pescare;
 - c) lavare veicoli, oggetti o animali;
 - d) effettuare abluzioni o svolgere attività ludiche o di altro tipo;



CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA

Città Metropolitana di Bari

- e) versare solidi o liquidi o sostanze di ogni genere;
 - f) stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo lungo le rive;
 - g) prelevare acqua per l'irrigazione e innaffiatura di orti, giardini e prati;
 - h) per il riempimento di piscine, fontane ornamentali, vasche da giardino;
 - i) prelevare acqua per tutti gli usi diversi da quello alimentare.
2. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Art. 26

Sgombero della neve

1. I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso di stabili, durante ed a seguito di nevicate, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi e dai passaggi pedonali prospicienti gli edifici e i negozi nonché ad evitare la caduta di neve dai tetti.
2. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, evitando di costituire pericolo od intralcio.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Art. 27

Operazioni di manutenzione svolte all'aperto

1. Chiunque proceda ad operazioni di manutenzione di strutture (es. verniciare muri di recinzione, facciate di edifici o simili) è obbligato ad apporre ripari e segnalazioni per evitare danni e/o disagi ai passanti.
2. Sono vietate in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Le operazioni di sabbatura, nei cantieri edili, dovranno essere eseguite con l'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno.
4. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.



CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA

Città Metropolitana di Bari

Art. 28

Accensioni

1. È vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. L'accensione di fuochi all'aperto è consentita qualora autorizzata in relazione a manifestazioni popolari, a motivi fitosanitari specificatamente previsti dalla competente Autorità.
2. È vietato l'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche. È invece consentito sulle aree private e su quelle pubbliche se appositamente attrezzate, sempre che non crei nocimento alle abitazioni vicine.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Art. 29

Depositi esterni

1. Salve specifiche normative di settore, presso le attività produttive deve essere evitato l'accatastamento di materiale o dei contenitori senza specifici accorgimenti atti ad impedire la raccolta di acqua piovana mentre la stessa è ammessa solo per gli orti, con l'accortezza di evitare sempre il proliferare di zanzare.
2. È vietato alle officine di riparazioni e similari il deposito di veicoli o parti di essi su suolo pubblico, con l'esclusione dei casi in cui sussista autorizzazione.
3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

TITOLO VI

CUSTODIA, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 30

Custodia e tutela degli animali

1. È fatto divieto assumere atteggiamenti di crudeltà nei confronti degli animali o sottoporli a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero adoperarli in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro



CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA

Città Metropolitana di Bari

- caratteristiche etologiche e fisiologiche, o detenerli in condizioni incompatibili con la loro natura.
2. È vietato l'abbandono di animali domestici e la loro custodia in condizioni di precaria condizioni igieniche.
 3. I proprietari o detentori di animali devono:
 - a) effettuare la pulizia di ricoveri di animali o di gabbie destinate al ricovero di volatili senza causare la percolazione di liquidi e o escrementi sugli spazi pubblici;
 - b) evitare di tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche o aperte al pubblico;
 - c) evitare di lasciar vagare sulle pubbliche vie o su spazi aperti al pubblico animale di qualsiasi specie, siano d' affezione, da reddito o da cortile.
 4. Il Sindaco/Dirigente competente per materia, con apposita Ordinanza, potranno determinare ulteriori modalità di mantenimento degli animali o ulteriori comportamenti vietati.
 5. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Art. 31

Conduzione e custodia di cani ed altri animali

1. Fatte salve le norme penali, le disposizioni di legge statali e regionali in materia di animali, le ordinanze della pubblica Autorità concernenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani, in luogo pubblico o aperto al pubblico, con esclusione delle aree per cani appositamente individuate, e nei luoghi di passaggio condominiale, è fatto obbligo ai conduttori di cani di utilizzare il guinzaglio. I conduttori di cani considerati pericolosi secondo le classificazioni formalmente vigenti devono altresì portare sempre con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali. In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non mordere, aggredire o recare danno a persone o cose, né da poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi luoghi pubblici o privati. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescono a mordere.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per i cani in dotazione alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile ed ai Vigili del Fuoco.
3. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone e cose, e siano sottoposti in ogni momento a custodia. Al detentore potrà essere ingiunto di allontanare l'animale molesto o di adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.



CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA

Città Metropolitana di Bari

4. In ambito urbano e luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso è vietato condurre cani o altri animali non detenendo, a cura del conduttore, attrezzature o strumenti opportuni per rimuovere e contenere gli escrementi, inclusa bottiglietta d'acqua per pulire lo spazio lordato dalle urine al fine di eliminare tracce visibili e di impedire odori sgradevoli.
5. È fatto obbligo di raccogliere le deiezioni degli animali condotti qualora vengano depositate in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione per i non vedenti con cani guida e per le persone con disabilità.
6. Per l'inosservanza di ogni altra disposizione concernente la conduzione e la custodia di cani ed altri animali non espressamente sanzionata dalla legge o dalle autorità competenti, si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento.
7. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

TITOLO VII ATTIVITA' DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

Art. 32 Conduzione esercizi pubblici e commerciali

1. Ai fini di consentire un'adeguata azione di controllo da parte delle forze di polizia, in tutti gli esercizi commerciali, in quelli di somministrazione di alimenti e bevande ed in genere in tutti gli esercizi pubblici, è obbligatorio tenere presso l'attività i requisiti tecnici e/o sanitari previsti in considerazione della specifica attività e relativa SCIA di inizio attività/titolo autorizzativo.
2. L'esercizio dell'attività oggetto di licenza o autorizzazione non può costituire disturbo alla quiete pubblica, né pregiudizio agli interessi specificati negli articoli precedenti. Tali condizioni costituiscono motivo di valutazione dell'abuso nella conduzione dell'attività, di cui all'art. 10 del T.U.L.P.S.
3. Per l'esercizio di attività commerciali in modo itinerante, fatte salve le disposizioni previste dalla legge che regolamentano la materia, non è consentito effettuare schiamazzi, richiamare l'attenzione con grida o altri mezzi acustici ed importunare i passanti.
4. Negli esercizi pubblici e commerciali vige l'obbligo di vendita o somministrazione di quanto esposto, ad eccezione della merce posta a titolo di allestimento o già venduta, opportunamente presegnalata. Per quanto non diversamente indicato si rinvia alle vigenti normative di settore.
5. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.



CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA

Città Metropolitana di Bari

TITOLO VIII

VARIE

Art. 33

Targa dell'amministratore di condominio

1. I professionisti che amministrano condomini, in ciascun immobile gestito, sono tenuti ad esporre una targa recante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico, di dimensioni non inferiori a 15 cm X 21 cm, di materiale a scelta tra i seguenti: pietra, marmo, plexiglass, laminato acrilico, resina fenolica, ottone.
2. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Art. 34

Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1. La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico/umanitario è consentita su suolo pubblico solo se autorizzata dall'Ente Comunale, che ne fissa le modalità. L'autorizzazione è revocata se chi l'ha ottenuta non provvede allo svuotamento o al recupero dei contenitori con la tempistica indicata nell'autorizzazione stessa. I contenitori possono essere posizionati solo da Enti o Associazioni riconosciute, previa autorizzazione rilasciata dalla Direzione Comunale competente.
2. Chi svolge l'attività di raccolta deve aver cura, durante le operazioni, che non vengano a crearsi situazioni di pericolo o di ingombro del suolo pubblico, nonché di disagio o fastidio per la cittadinanza.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
4. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra nelle aree scoperte di scuole e luoghi di cura.
5. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Art. 35

Divieto di campeggio e di sosta in aree non attrezzate

1. In tutto il territorio comunale, ad eccezione delle aree appositamente attrezzate ed autorizzate, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio, attendamento od accampamento. Gli operatori di Polizia daranno immediata esecuzione alla disposizione con le più opportune



CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA

Città Metropolitana di Bari

modalità, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone. Se del caso, con la collaborazione delle altre Forze di Polizia, del personale tecnico e di chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge a collaborare con la Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra.

2. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Art. 36

Cortei, cerimonie e processioni

1. Salvo quanto previsto dalle leggi di Pubblica Sicurezza, chiunque promuova riunioni, cortei, cerimonie, processioni è tenuto a darne comunicazione preventiva anche ai competenti uffici comunali non più tardi di dieci giorni prima della data prevista per lo svolgimento della manifestazione.
2. Le processioni ed i cortei dovranno seguire un percorso tale da non compromettere la sicurezza dei partecipanti o per non creare gravi intralci alla circolazione stradale. Gli organizzatori dovranno mettere in atto ogni accorgimento necessario per garantire l'incolumità dei partecipanti. Nelle ore serali e nell'attraversamento di strade a scorrimento veloce, dovranno essere approntati idonei segnalatori luminosi lungo tutto il corteo. In chiusura dovrà esser assicurata la presenza di un veicolo munito di segnalatori ad intermittenza funzionanti.
3. È vietata la percorrenza da parte di cortei, processioni o simili, di strade a scorrimento veloce.
4. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Art. 37

Cortei funebri

1. Sono vietati i cortei funebri per non comportare gravi rallentamenti alla circolazione stradale cittadina o distogliere operatori di polizia dall'assolvimento di compiti di presidio del territorio. Quanto sopra, salva deroga, per ragioni di particolare opportunità, con provvedimento motivato.
2. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Art. 38

Artifici pirotecnici

1. Ferma l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, è vietato, se non preventivamente autorizzato dalle Autorità competenti far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:



CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA

Città Metropolitana di Bari

- a) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un'assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell'ordine;
 - b) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (es. canile, gattile, etc.), nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture;
 - c) in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone.
2. La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita esclusivamente nel rigoroso rispetto dei limiti e delle modalità stabilite dalla legge, con particolare riguardo al quantitativo massimo che può essere detenuto presso ciascun punto vendita, all'etichettatura e alle norme poste a tutela dei minori; in caso di accertata inosservanza, il Comune, valutata la gravità dell'infrazione, potrà disporre, in aggiunta alle altre sanzioni e all'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta, il divieto di prosecuzione della vendita.
 3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 480 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Art. 39

Contrassegni del Comune

1. È vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali, salvo autorizzazione espressa da parte dell'Ente.
2. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 80 euro a 500 euro, salvo diverso importo stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'Art. 16, comma 2, della Legge 24 Novembre 1981, n. 689.

TITOLO IX SANZIONI

Art. 41

Determinazione delle sanzioni amministrative

1. La violazione alle norme contenute nel presente regolamento comporta, ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.



CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA

Città Metropolitana di Bari

2. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, la Giunta Comunale, all'interno del limite minimo e massimo stabilito per la sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta.
3. Se la violazione è commessa da un minore, il responsabile è considerato l'esercente la responsabilità genitoriale, cui andrà notificato il verbale di violazione amministrativa.

Art. 42

Sanzioni accessorie, misure cautelari ed esecutorietà dei provvedimenti

1. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la messa in ripristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione nel verbale d'accertamento.
2. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente su disposizione verbale degli organi verbalizzanti e, comunque, entro il termine specificato nel verbale stesso.
3. Qualora gli interessati non vi ottemperino, con ordinanza dirigenziale, adottata dalla Direzione competente per materia, sono adottati i provvedimenti necessari all'esecuzione d'ufficio, con spese a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido.
4. Ai sensi dell'art. 21-ter della legge 241/90, solo nei casi e con le modalità stabilite dalla legge la pubblica amministrazione può imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei confronti del trasgressore.
5. Si procede nell'immediatezza al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, qualora necessario a ripristinare le condizioni di legalità violata, nonché delle cose che ne sono il prodotto o la cui fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituisce violazione amministrativa. In tali ultimi casi, la confisca è obbligatoria. Le cose confiscate non soggette a deterioramento saranno sottoposte a vendita, se di valore economico rilevante, o distrutte negli altri casi (anche tramite devoluzione ad Enti assistenziali).
6. Quanto sequestrato potrà essere restituito qualora l'interessato dimostri la legittimità dell'attività sanzionata o l'estraneità ai fatti accertati.

Art. 43

Pagamento immediato

1. Il trasgressore non è ammesso al pagamento della sanzione prevista nel presente Regolamento in via breve direttamente nelle mani dell'agente verbalizzante, ad eccezione dei cittadini stranieri ed ogni volta vi sia oggettiva incertezza riguardo la residenza del trasgressore. Dell'avvenuto pagamento dovrà essere fatta menzione nel verbale d'accertamento e depositata la somma introitata a fine turno presso l'Ufficio Verbali del Comando di Polizia che, a sua volta, effettuerà



CITTÀ DI GRAVINA IN PUGLIA

Città Metropolitana di Bari

i versamenti di rito presso la Tesoreria comunale.

Art. 44

Risarcimento danni

1. Il trasgressore che arrechi danno alla cosa pubblica, indipendentemente dalla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, è tenuto alla rifusione dei danni accertati e quantificati dagli uffici competenti.

TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 45

Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore della deliberazione consiliare di approvazione del presente Regolamento sono abrogati:
 - a) Ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con l'oggetto della presente regolamentazione;
 - b) Ogni precedente ordinanza del Sindaco e/o dirigenziale del Comune di Gravina in Puglia, afferente materia oggetto del presente regolamento.